



Allegati

Risposta al foglio del

n.

Oggetto: Mis. 311 PSR 2007 - 2013. Bando terza fase approvato con decreto dirigenziale 752/2010. Cantierabilità degli impianti per la produzione di energia.

UPI

UNCEM

Province e Comunità montane

ARTEA

LORO SEDI

Facendo seguito alla richiesta di chiarimento pervenuta all'ufficio scrivente in merito alla questione in oggetto e tenendo conto della discussione avvenuta all'interno del gruppo di coordinamento generale nelle sedute del 12 aprile e del 12 maggio u.s., si esprime il seguente orientamento:

**Quesito su cantierabilità degli impianti per la produzioni di energia**

La questione è se possa essere considerato cantierabile un investimento avente ad oggetto la realizzazione di un impianto per la produzione di energia se, al momento di presentazione della DUA, il richiedente aveva presentato la DIA, necessaria ai fini della cantierabilità, ma la DIA non era ancora esecutiva.

**Orientamento:**

Il bando della misura 311, approvato con il decreto 752/2010, disciplina la cantierabilità degli investimenti nel paragrafo 5.3 e, in conformità a quanto previsto nel DAR, stabilisce che *"gli investimenti devono essere cantierabili alla data di ricezione della domanda di aiuto. Il richiedente, pena la non ammissibilità, deve dichiarare che al momento della ricezione della domanda di aiuto sono stati acquisiti tutti gli eventuali titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla osta, preventivi e/o quant'altro previsto da specifiche norme vigenti, validi per l'effettivo inizio dei lavori. Nel caso di interventi che non necessitano di alcun titolo abilitativo, il richiedente deve comunque dichiarare tale condizione di cantierabilità"*.

Sempre nello stesso paragrafo vengono poi esemplificati dei casi di acquisizione della cantierabilità: il punto 1) disciplina in generale gli interventi strutturali e nel caso in cui gli stessi risultino soggetti a DIA prevede che, *"al momento della presentazione della domanda la DIA deve essere valida per l'effettivo inizio dei lavori e quindi:*

*- completa di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti;*

- presentata al Comune competente almeno 20 giorni prima della data di ricezione della domanda di aiuto.”

Il punto 5), invece, è specifico per gli investimenti aventi ad oggetto la realizzazione di impianti di energia e prevede quanto segue:

“per progetti che prevedono la realizzazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili il richiedente deve:

- dichiarare di aver presentato domanda di rilascio di autorizzazione al competente Comune entro il termine di ricezione della domanda di aiuto

- presentare la stessa autorizzazione entro il termine ultimo per l'emissione degli atti di assegnazione”

Nel quesito posto all'esame di questo ufficio, la DIA indicata ai fini della cantierabilità dell'investimento non era stata presentata al soggetto competente almeno 20 giorni prima della domanda di aiuto, come previsto al punto 1) per gli interventi strutturali in genere, ma trattandosi di un progetto relativo alla realizzazione di impianti per la produzione di energia, poteva essere applicabile il punto 5).

Considerato che nel richiamato punto 5) si fa riferimento esclusivamente al termine “autorizzazione”, il gruppo di coordinamento ha valutato l'opportunità di verificare se giuridicamente la DIA può essere assimilata o meno ad un'autorizzazione.

Da un approfondimento giuridico è emerso che sulla natura giuridica della DIA esistono due diverse interpretazioni giurisprudenziali: secondo un primo filone giurisprudenziale la DIA è uno strumento di liberalizzazione e non ha natura provvedimentale. Secondo una diversa ricostruzione giuridica, la DIA ha natura di autorizzazione implicita e quindi carattere provvedimentale (favorevole) che si perfeziona a seguito del decorso di un lasso di termine dalla presentazione della denuncia.

Nel DAR è stata senz'altro condivisa questa seconda lettura e infatti la DIA è indicata tra i provvedimenti che il beneficiario è tenuto ad acquisire prima della presentazione della domanda, ai fini del rispetto del requisito della cantierabilità.

Partendo quindi dal presupposto che, ai fini della cantierabilità, la DIA ha natura di autorizzazione implicita, come condiviso in sede di gruppo di coordinamento, si ritiene che il punto n. 5) del paragrafo 5.3 sia applicabile anche nel caso di interventi soggetti a DIA.

Distinti saluti.

Il Dirigente  
Simone Tarducci

